



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### Decreto Rettore

Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, sul possesso obbligatorio del c.d. Green Pass rafforzato, per l'accesso alle strutture universitarie

### Il Rettore

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

**VISTO** l'art. 1 co. 2 del decreto-legge n. 111 del 2021, secondo il quale per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, "fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis) (...);

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

**VISTO** l'art. 9, co. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass di base):

a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

**VISTO** l'art. 9-ter, co. 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19" di cui all'art. 9, co. 2" (Green Pass di base);

**VISTO** l'art. 9-ter. 2, secondo il quale fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque (oltre al personale docente, tecnico-amministrativo ed agli studenti) accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (“Green pass di base”);

**VISTO** l’art. 6 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, in base al quale, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, c.d. Green Pass rafforzato, vale a dire, i soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;

**ATTESO CHE**, tra le attività e i servizi previsti dall’art. 9, co. 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 52 del 2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “Green Pass rafforzato”, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo (di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale), sono individuabili per quanto specificamente riguarda le strutture di Ateneo:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (ivi compresi bar e mense);
- le strutture ricettive;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

**CONSIDERATO** che per le attività ed i servizi testé indicati, il possesso obbligatorio del “Green Pass rafforzato” riguarda tutti i soggetti che accedono alle strutture di ateneo sopra indicate;

**VISTO** l’art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 e l’art. 6, del decreto-legge n. 172 del 2021, in base ai quali le disposizioni relative all’obbligo di possesso e di esibizione del “Green Pass rafforzato” e del “Green Pass di base” non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;

**VISTO** l’art. 9-ter, co. 1-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2);

**VISTO** l’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Green Pass rafforzato” e “Green Pass di base”) è effettuata “mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

[VerificaC19], che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione”;

**CONSIDERATO** che, come confermato dalla nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2021, “le verifiche sopra richiamate competono ai ‘responsabili’ delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo”;

**VISTO** l’art. 9-ter co, 4, secondo il quale “con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università”;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021), che qualifica la Regione Calabria come “zona bianca” a decorrere dal 21 giugno 2021;

**RICHIAMATA** la delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021, nella quale si dispone di “avviare le attività dell’anno accademico 2021/2022: (i) in forma mista (doppia) per le sole coorti la cui numerosità rende impossibile l’allocazione in sicurezza nelle aule a disposizione dell’Ateneo; (ii) in presenza, obbligatoria sia per i docenti sia per gli studenti, per tutte le rimanenti coorti, attraverso un piano di allocazione delle coorti nelle aule definito centralmente dall’Ateneo, a cura del Prorettore alla Didattica e con il supporto del Coordinatore del Presidio della Qualità e del Coordinatore della Commissione Didattica del Senato Accademico, per ottimizzare l’uso delle strutture e tale che:

- a) le aule siano assegnate alle coorti tenendo conto della vicinanza delle stesse al Dipartimento cui afferiscono i rispettivi CdS;
- b) coorti diverse possano alternarsi nelle aule, prevedendo cambi di turno a metà o a fine giornata;
- c) sia consentito di erogare una minima parte delle ore settimanali di didattica in modalità online, al fine di poter condividere le stesse aule tra più coorti e riducendo comunque allo stretto indispensabile questa modalità, anche attraverso un utilizzo intensivo delle aule, sia al mattino, da lunedì a sabato, sia al pomeriggio, da lunedì a venerdì;

- e tale che

- a) tutti gli insegnamenti abbiano comunque associato un Team, al fine di gestire ad esempio gli avvisi per gli studenti e i ricevimenti online;
- b) per gli insegnamenti in presenza sia obbligatorio il check-in tramite SmartCampus, al fine del tracciamento”;

**RICHIAMATO** il D.R. n. 917 del 2021 nonché il D.R. n. 946 del 2021;

**RICHIAMATO** altresì il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, già contenente disposizioni sulle modalità di erogazione mista (in presenza e a distanza) delle attività didattiche, nonché i D.R. n. 421, n. 689 del 2020;

**RICHIAMATO**, in particolare, il D.R. n. 1159 del 2021, ed in particolare gli articoli da 1 a 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 14, secondo i quali:

“Art. 1. - Tutto il personale dell’Università della Calabria, strutturato e non strutturato, nonché gli studenti, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, decreto-legge n. 52 del 2021, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (...) o in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Art. 2. - Gli esami di profitto e di laurea sono svolti in presenza, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 8.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 3. - Le attività didattiche sono svolte in presenza, secondo gli indirizzi e i criteri indicati nella delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021 richiamata in premessa, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 6 e 8 e quelle già contemplate in tale delibera.

Art. 4. - Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'accesso in aula è consentito esclusivamente a chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, decreto-legge n. 52 del 2021 nonché ai soggetti esenti di cui all'art. 1, o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore. Per l'accesso in aula è obbligatorio effettuare il check-in tramite l'app di tracciamento SmartCampus che verifica allo stesso tempo la validità della certificazione verde Covid-19 posseduta, tramite l'algoritmo VerificaC19. Il docente potrà visualizzare sull'app l'elenco degli studenti che hanno correttamente effettuato il check-in e possono partecipare all'esame/attività didattica programmata. L'informativa per il trattamento dei dati tramite l'app SmartCampus è consultabile all'interno della sezione "Protezione dati – GDPR" del portale di Ateneo.

Art. 6. - La modalità di erogazione a distanza resta consentita per gli esami di profitto o di laurea relativi agli studenti e/o ai docenti impossibilitati ad essere presenti a quelle attività, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle seguenti condizioni relative al dichiarante: a) positivo, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19; b) impossibilitato a spostarsi dalla residenza, laddove ubicata in una c.d. zona rossa; c) soggetto fragile e non vaccinato esclusivamente per certificati motivi medici.

Art. 7. - Coerentemente con le previsioni dell'Art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti impossibilitati a partecipare alle attività didattiche, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle condizioni di cui all'art. 6, non sono computate ai fini dell'ammissione ad esami. I Corsi di Studio supportano tali studenti nello svolgimento del loro percorso formativo, individuando modalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti, ad esempio rendendo disponibile materiale didattico aggiuntivo, condividendo videoregistrazioni delle lezioni, prevedendo attività di tutoraggio o ricevimenti mirati con i docenti. L'erogazione a distanza della didattica è consentita ai docenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 8. - Per gli studenti internazionali che si trovano all'estero e impossibilitati al rientro in Italia resta consentito lo svolgimento degli esami a distanza. (...)

Art. 11. - I presidenti degli organi collegiali possono convocare le relative sedute in presenza, a distanza, o in modalità mista, comunque in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020. L'accesso ai locali in cui si svolge la seduta collegiale è consentito esclusivamente al personale munito di certificazione verde Covid-19 nonché ai soggetti esenti di cui al precedente art. 1 o comunque in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Art. 13. - Durante lo svolgimento in presenza delle attività e dei servizi di Ateneo:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.

Art. 14 Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario (non sanitari) pubblicato sul sito web di Ateneo. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 (a seguito delle modifiche



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

introdotte dal D.lgs. n. 101/2018), del Regolamento Privacy d'Ateneo (D.R. n. 1824/2020) e dei provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali”;

**VISTO** il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università della Calabria;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo;

**RICHIAMATO** il Regolamento Didattico di Ateneo;

### DECRETA

**Art. 1** Restano confermati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 del D.R. 1159 del 2021.

**Art. 2** Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 3, 4, 5 e 6, che indicano le situazioni in cui l'accesso richiede il “Green Pass rafforzato”, l'accesso alle strutture universitarie è condizionato al possesso ed all'esibizione del “Green Pass di base”.

**Art. 3** L'accesso di chiunque alle residenze universitarie, alle biblioteche, alle strutture sportive al chiuso (ivi compresi gli spogliatoi), ai locali in cui si svolgono convegni e congressi, ai centri sociali e comuni di ogni tipo, nonché alle sedi delle associazioni studentesche, a teatri, cinema ed agli altri luoghi in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico, è condizionato al possesso ed all'esibizione del “Green Pass rafforzato”.

**Art. 4** L'accesso di chiunque alle sale mensa è condizionato al possesso ed all'esibizione del “Green Pass rafforzato”. Il servizio mensa viene comunque garantito agli aventi diritto anche attraverso il servizio da asporto.

**Art. 5** L'accesso dei soggetti esterni all'Ateneo che intendano assistere alle sedute di laurea è condizionato al possesso ed all'esibizione del “Green pass rafforzato” (fermo restando l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass di base per docenti, studenti e personale di Ateneo).

**Art. 6** Le disposizioni relative al possesso obbligatorio del “Green Pass rafforzato” e del “Green Pass di base” non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Art. 7** Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto è in possesso del “Green Pass rafforzato” o del “Green Pass di base”.

**Art. 8** Agli studenti dell'Università della Calabria che si trovano all'estero per i programmi di mobilità internazionale e sono impossibilitati al rientro in Italia è consentito lo svolgimento degli esami a distanza.

**Art. 9** Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 6 dicembre 2021 e restano efficaci fino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

**IL RETTORE**  
**Nicola LEONE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse